



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Provincia di Bari



Aggiornamento ed implementazione

**PIANO DI ZONIZZAZIONE
ELETTROMAGNETICA**

per impianti di trasmissione ad alta frequenza 100 KHZ - 300 GHZ

RELAZIONE TECNICA DI PIANO

ALLEGATO N. 8

***“PROPOSTA DI MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE”***

Data ultimo
aggiornamento:
Dicembre 2015

Responsabile del procedimento:
Arch. Marilena Ingrassia
Dirigente Struttura Urbanistica ed Edilizia

Redattore incaricato dall'A.C.:
Ing. Pasquale FANTASIA

Art. 1

Ambito d'applicazione – Finalità - Principi fondamentali e definizioni

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 5/2002, disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100Khz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 e per i quali vanno osservati i soli obblighi dettati dal successivo art.8 comma 13, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli art. 2,4 e 12 della L. n. 36/2001.
3. Le finalità perseguite dal presente Regolamento consistono nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nonché sono dirette alla tutela del paesaggio, dei beni artistici e monumentali, ed a preservare Polignano a Mare nel suo decoro architettonico.
4. Il presente Regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato d'Amsterdam in data 02.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1 lett. e) della L. n. 36/2001.
5. ~~L'Amministrazione comunale, in sede di predisposizione del piano d'installazione comunale, darà priorità ai siti di proprietà comunale fuori dal centro abitato.~~

6. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni della L. n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002 e del Reg. R. n.14/2006 **ss.mm.i.**

Art. 2

Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. L'installazione d'infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche d'emissione di quest'ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, d'impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS/DCS/LTE/WI-MAX e di accesso al WEB, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per le reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per le reti a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e **ss.mm.i.**
2. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la ~~DIA~~, per gli ~~impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt~~ **domanda unica di autorizzazione/SCIA per l'installazione ed esercizio di impianto radioelettrico e la modifica delle caratteristiche di emissione di queste ultime e, in specie l'installazione di torri, di tralicci, di impianto radiotrasmittenti con potenza superiore a 20 watt ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 259/2003 aggiornato con il D.lgs. 70/2012 e ss.mm.i.**, deve contestualmente trasmettere al Comune, oltre la documentazione di cui all'allegato A o B al presente Regolamento, anche la copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto.
3. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R. n. 5/2002, presentano al Comune entro il 31 Marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio

comunale”, **anche su supporto informatico**, consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. ~~Saranno rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal “Piano di stralcio comunale” e dal “Piano d’installazione comunale~~ **Entro 30 gg. dal 01 aprile, l’Amministrazione Comunale provvede alla valutazione degli impianti presenti a Piano Stralcio confrontandoli con il PZE e convocando il Forum Consultivo di cui all’art. 6 di questo Regolamento per la discussione delle proposte di Piano”.**

4. Il trasferimento della titolarità dell’impianto deve essere comunicato alle competenti autorità.
5. L’installazione degli impianti ~~provvisori~~ **temporanei** soggiace alle prescrizioni dettate ~~dalla D.G.R. Reg. Puglia n. 146/2001~~ **dal Punto A.4 del Reg. R.14/2006** ovvero da eventuali successive disposizioni ~~regionali~~ in materia.

Art. 3

Parere dell’Amministrazione sanitaria

1. A norma del precedente art. 2 il rilascio del titolo edilizio ~~o il perfezionamento della DIA~~ **oppure l’autorizzazione/SCIA** sono subordinati all’acquisizione del parere preventivo **e/o post attivazione** favorevole espresso dall’ARPA ~~ovvero dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL)~~, che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente.
2. Le spese per l’acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la ~~DIA~~ **SCIA**.
3. Contestualmente alla richiesta del parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull’Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l’avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l’impianto richiesto sia presente nel

~~“Piano di installazione Comunale”~~ **Piano di Zonizzazione Elettromagnetica** o nel “piano stralcio comunale” di cui all’art. 7 L.R. n. 5/2002.

Art. 4

Messa in esercizio dell’impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell’impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della ~~DIA~~ **SCIA** presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M 8 luglio 2003, ovvero dell’eventuale successiva normativa di settore.

Art. 5

Limiti e divieti

1. L’Amministrazione Comunale intende perseguire l’ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentono di coniugare l’interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l’interesse pubblico all’efficienza delle reti telefoniche e all’infrastrutture del territorio. In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare intensità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso, nonché dalla sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità localizzative alternative, dando priorità ~~all’ubicazione in aree esterne al centro abitato~~ **ai siti potenzialmente idonei indicati nel Piano di Zonizzazione Elettromagnetica”**. **L’Amministrazione Comunale potrà prendere in**

considerazione altre localizzazioni su aree e/o su immobili di altri soggetti pubblici chiedendone la disponibilità in virtù del pubblico interesse.

2. Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, deve provvedere ad ~~adottare il "Piano di installazione Comunale"~~ **aggiornare il Piano di Zonizzazione Elettromagnetica**, individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali all'interno del ~~"Piano di installazione Comunale"~~ **Piano di Zonizzazione Elettromagnetica** saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà parzialmente destinato allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento dei Forum di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. **Al fine di ridurre i livelli di campo elettromagnetico** il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ambientale, favorendo l'installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS, **o ad altre tecnologie già esistenti o future ad ancora più basso impatto ambientale. In particolare nelle zone di compatibilità 1 e 2 (ZCE 1 e 2) del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica gli impianti di trasmissione dovranno prevedere opere di mitigazione dell'impatto visivo con soluzioni di mascheramento delle strutture, come finti camini o integrazione "a scomparsa" con gli elementi strutturali degli edifici.**
4. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti, ove già presenti, non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 3, comma 2, dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (~~6 volt/metro~~) **ovvero dall'eventuale successiva normativa di settore e dall'art. 14 comma 8 del D.L. n. 179/2012 ss.mm.i.**

5. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido e nell'interno di parchi gioco, nonché su aree e servizi similari **così come previsto dalla L.R. 8 marzo 2002 n. 5 e dal Reg. R.14/2006 ss.mm.i.**
6. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a vincoli ambientali ex D.Lgs. n. 490/1999 soggiace all'autorizzazione da parte degli Enti preposti e alle relative condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni.
7. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune.
8. **È fatto divieto di installare nuovi impianti radiofonici e televisivi in aree interne al perimetro del centro abitato (art. 3 n.8 D.Lgs. 285/1992 del Codice della Strada - "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada").** Detti impianti, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio che saranno rese in apposite Conferenze di Servizi convocate dall'ente locale congiuntamente agli organi di controllo (Ispettorato Territoriale Comunicazioni, Arpa Puglia), potranno essere previsti esclusivamente nelle zone di compatibilità 3 (ZCE 3) del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica e nelle aree individuate dallo stesso PZE quali potenzialmente idonee per la stessa tipologia di impianti.

Art. 6

Forum consultivo

1. Ai fini dell'ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituirà **almeno due volte all'anno** un Forum consultivo ~~comunale permanente~~

composto dagli Assessori all'Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici, dai Responsabili del Settore Autonomo Urbanistica ed Edilizia privata, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dal responsabile del Settore Ambiente, da un rappresentante dell'ARPA, da un rappresentante dell' A.S.L. ~~BA/5~~ Servizio igiene pubblica, dai rappresentanti dei concessionari degli impianti, da un rappresentante dei comitati cittadini interessati, *da un rappresentante delle Associazioni interessate**, da un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986, da un rappresentante dei Medici di base e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti. Le suindicate organizzazioni, componenti il Forum, possono delegare come proprio rappresentante un esperto in fisica, oncologia, sociologia, ecc..

2. Il Forum così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del ~~"Piano di installazione Comunale"~~ **Piano di Zonizzazione Elettromagnetica** e provvedere nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti **anche attraverso la pubblicazione sul Sito Istituzionale www.comune.polignanoamare.ba.it**.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.
4. E' altresì garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria procedimentale il diritto all'informazione da parte della popolazione residente impegnando l'Amministrazione comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese. A tal fine i dati relativi ai predetti procedimenti dovranno

essere annotati in apposito registro tenuto dal Responsabile del Servizio per le Politiche Ambientali e sul Sito Istituzionale www.comune.polignanoamare.ba.it.

Art. 7

Catasto Comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n.5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto Comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico. Tale dichiarazione deve contenere la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura.
3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per i periodi superiori a sei mesi.
4. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. R. Puglia n. 5/2002.

Art. 8

Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, **di tutte le disposizioni normative edilizie, impiantistiche e della sicurezza in vigore al**

~~momento della richiesta di installazione e realizzazione. —della— seguenti disposizioni normative: L. n. 46/1990, D.P.R. n. 447/1991, L. n. 818/1984, D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. n. 626/1994, D.M. n. 314/1992, L. n. 447/1995 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dall'eventuale successiva normativa di settore.~~ Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.

2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia delle fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.
3. Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio delle attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie cure e spese l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
4. L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.
5. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori di adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche **ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 259/2003, c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche** (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
6. Il proprietario del sito ove è installato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è

obbligato, in solido con il gestore, nell'assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
8. I gestori dovranno tenere conto, nell'elaborazione del piano di sviluppo della rete, della presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubbliche ai fini delle installazioni.
9. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile e di radiotelevisione devono individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riquilificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.
10. Ai fini di una più facile e certa individuazione degli impianti si pone l'obbligo ai gestori e agli installatori di apporre esternamente all'edificio in cui è presente il proprio impianto, una targa riportante i dati caratteristici dello stesso: proprietario, data di installazione, evidenza del titolo abilitativo e tipologia impianto.
11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture al servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;

c. integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

13. Gli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214, ai fini della stesura di un apposito elenco "radioamatori comunali" da parte dell'Amministrazione Comunale sono obbligati a comunicare a mezzo A/R all'Amministrazione Comunale della esistenza in attività, della modifica o della dismissione dell'impianto radioamatoriale, completa di dati sulla sua localizzazione (anche su mappa), della tipologia di impianto e potenza massima erogata, della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore professionista in seguito all'installazione.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), nonché degli Istituti Territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli almeno due volte all'anno.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dall'art. 14 comma 8 del D.L. n. 179/2012, ovvero dell'eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, sarà sospesa l'efficacia dell'autorizzazione ed il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso D.P.C.M. nella L.R. 8 marzo 2002 n. 5 e nel Reg. R.14/2006 ss.mm.i..
5. Il comune promuove il risanamento degli impianti ai sensi della L. n. 66/2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni. E' fatta salva la previsione richiamata nell'art. 14 della L.R. Puglia n. 5/2002 in tema di piani di risanamento.
6. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione.
7. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA ~~ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione sul Lavoro (ISPESL).~~
8. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art. 12, comma 6, della L.R. n. 5/2002.
9. E' cura dell'Assessorato all'Ambiente un periodico monitoraggio sulla salute pubblica, indicativamente annuale, da attuare mediante acquisizione di dati relativi all'insorgenza di patologie, da utilizzare per materia di studio di tipo scientifico strettamente legata alle implicazioni dell'elettrosmog.

Art. 10

Rilocalizzazione degli impianti

1. Il comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 del presente Regolamento comunale;

- b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti d'esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ovvero dall'eventuale successiva normativa di settore attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione di tutti i soggetti pubblici e privati, **ovvero anche attraverso il "forum consultivo di cui all'art.6**, interessati nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento comunale e del **"Piano di installazione" Piano di Zonizzazione Elettromagnetica secondo quanto espressamente indicato nell'apposito capitolo "Proposte di riqualificazione e trasferimento" dello stesso Piano.**

Art. 11

Sanzioni

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della L. n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che s'intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo, nonché per finanziare campagne di informazione e di educazione *all'utilizzo** consapevole e critico *di ogni apparecchiatura fonte di emissioni elettromagnetiche**.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

- ~~1. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio ed i procedimenti di DIA pendenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.~~

2. ~~Il Comune, nelle more dell'approvazione del "Piano d'installazione comunale, s'impegna a concordare con i gestori l'allocazione degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti diversi o alternativi a quelli richiesti attraverso apposite conferenze di servizio di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990 da tenersi entro il termine di 60 giorni dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento.~~
3. ~~Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.~~
4. ~~Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:~~
 - A. ~~Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259/2003;~~
 - B. ~~Modello B dell'allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259/2003;~~
 - C. ~~Elenco e ubicazione degli impianti esistenti sul territorio.~~